

IVA

Esterometro sotto la lente di Assonime

di Marco Peirolo

I **soggetti stabiliti all'estero**, ma **identificati** in Italia, possono esercitare la **detrazione** dell'Iva con la **fattura elettronica** depositata nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, mentre vanno comunicate con l'**esterometro** soltanto le **fatture soggette a registrazione**.

Sono queste le principali indicazioni che **Assonime**, nella **circolare n. 10/2019**, ha fornito nell'analizzare alcuni chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate in merito all'ambito applicativo della comunicazione delle operazioni transfrontaliere prevista dall'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#) (c.d. "**esterometro**").

Nel ricordare che il **30 aprile 2019** scadrà il termine per la trasmissione dei **dati relativi ai primi tre mesi dell'anno**, dopo la proroga disposta dal [D.P.C.M. 27.02.2019](#) per le operazioni dei mesi di **gennaio e febbraio** 2019, l'Associazione esamina innanzi tutto il contenuto della [risposta all'interpello n. 67/2019](#), riguardante le **operazioni intercorse con soggetti esteri identificati ai fini Iva in Italia**.

L'interpello è diretto a sapere se i **soggetti stabiliti in Italia** abbiano l'obbligo di emettere fattura elettronica nei confronti dei soggetti soltanto identificati nel territorio dello Stato e l'Agenzia risponde in senso affermativo, siccome l'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#) – dopo la modifica operata dall'[articolo 15 D.L. 119/2018](#) – dispone che i soggetti obbligati a tale adempimento sono **esclusivamente quelli stabiliti nel territorio dello Stato**.

Per effetto del rinvio al **comma 3**, contenuto nel successivo **comma 3-bis** dello stesso [articolo 1 D.Lgs. 127/2015](#), gli operatori coinvolti nell'esterometro sono **gli stessi per i quali è previsto l'obbligo di emettere e ricevere fatture in formato elettronico**, vale a dire i **soggetti passivi stabiliti in Italia**.

Pertanto, questi ultimi sono tenuti ad **emettere fattura elettronica** per le operazioni, attive e passive, che hanno come controparte **soggetti stabiliti in Italia**; i medesimi soggetti devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni che hanno come controparte **soggetti non stabiliti** nel territorio nazionale.

Dalle disposizioni in esame si desume, inoltre, che i **soggetti soltanto identificati in Italia, direttamente o mediante rappresentante fiscale, non** sono tenuti ad emettere **fatture elettroniche** e, quindi, **non** sono obbligati neppure alla trasmissione dell'**esterometro**.

Sempre in merito ai rapporti tra **fattura elettronica** ed **esterometro**, l'Agenzia ha ribadito che i soggetti passivi stabiliti in Italia che effettuano operazioni nei confronti di soggetti soltanto identificati nel territorio dello Stato **possono evitare l'esterometro** se decidono di **emettere le fatture in formato elettronico**.

La [risposta n. 67/2019](#) fornisce anche chiarimenti in merito alla **documentazione necessaria per esercitare la detrazione dell'Iva** da parte dei **soggetti non stabiliti**, ma **identificati in Italia**.

In caso di **emissione della fattura elettronica**, tuttavia, l'Agenzia ha precisato che deve essere assicurata al cessionario/committente non stabilito la possibilità di ottenere **copia cartacea della fattura**, ove lo stesso ne faccia richiesta. Ai fini del rilascio di tale copia è richiesto **l'intervento di un pubblico ufficiale che ne attesti la conformità all'originale** ai sensi dell'articolo 23 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Assonime individua una **soluzione alternativa**, considerando rilevante, ai fini della detraibilità dell'imposta, la **fattura elettronica emessa dal cedente/prestatore**, con decorrenza dei termini per l'esercizio della detrazione a partire dalla **data di presa in visione del documento** nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia in cui la fattura è stata depositata.

Tale soluzione, peraltro, troverebbe conferma nel [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757/2018](#) e nei chiarimenti resi con la [Faq n. 30 del 27 novembre 2018](#), laddove – per le operazioni poste in essere dai soggetti stabiliti in Italia nei confronti di soggetti soltanto identificati nel territorio dello Stato – è prevista un'apposita procedura di **fatturazione elettronica**, con inserimento nel file XML del valore predefinito “**0000000**” nel campo “**codice destinatario**”, salvo che il cessionario/committente comunichi uno **specifico indirizzo telematico** (PEC o codice destinatario).

Assonime esamina anche il contenuto della [risposta all'interpello n. 85/2019](#), riguardante le **operazioni intercorse con soggetti esteri rientranti nel regime di franchigia delle piccole imprese**.

L'interpello è volto a sapere se i **soggetti passivi stabiliti** nel territorio dello Stato siano tenuti ad indicare nell'**esterometro** gli acquisti di beni e servizi presso **operatori esteri privi di partita Iva** (nella specie, si è trattato di un fornitore inglese).

L'Agenzia ha ritenuto che l'**esterometro** sia obbligatorio anche per le predette operazioni, in quanto riferito alle operazioni, attive e passive, poste in essere con soggetti non stabiliti in Italia, **senza che assumano rilevanza ulteriori requisiti**.

Ai fini dell'obbligo in esame, nella risposta si afferma che **non rileva neppure che l'operazione sia effettuata nel territorio dello Stato** e, sul punto, tale circostanza può ricavarsi anche dalle specifiche tecniche indicate al [provvedimento n. 89757/2018](#): in merito alla compilazione del campo “natura” delle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti è, infatti, previsto il **codice “N2”** per le operazioni non soggette a Iva per **carenza del presupposto territoriale**.

L'Associazione non condivide la conclusione cui giunge l'Agenzia delle Entrate, in quanto dal **punto 4.1.3** delle **specifiche tecniche** allegate al [provvedimento n. 89757/2018](#) si evince che, per gli acquisti di beni e servizi presso soggetti esteri, i dati da trasmettere sono quelli relativi alle **fatture ricevute soggette a registrazione** e questa circostanza non necessariamente si verifica in casi analoghi a quello che ha formato oggetto della [risposta all'interpello n. 85/2019](#).

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)